

Il contributo di minima importanza nel prisma dell'orientamento (restrittivo) della giurisprudenza di legittimità. Nota a Cass., Sez. II Pen., 9 marzo 2026, ud. 19 febbraio 2026, n. 9037

The minimal contribution within the prism of the (restrictive) orientation of the Supreme Court's jurisprudence. Note to the Supreme Court of Cassation, Criminal Section II, March 9, 2026, hearing no. 9037 of February 19, 2026

di Antonino Ripepi

Abstract [ITA]: Il contributo analizza una recente pronuncia della II Sezione penale della Corte di cassazione in materia di concorso di persone nel reato, con particolare riferimento alla circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza prevista dall'art. 114 c.p. La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui la configurabilità della diminuzione richiede che il contributo del concorrente sia caratterizzato da un'efficacia causale del tutto marginale, tale da risultare trascurabile nell'economia complessiva dell'azione criminosa. Dopo aver ricostruito la vicenda oggetto del giudizio, il lavoro esamina il dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo alla natura del contributo concorsuale, con particolare attenzione al confronto tra causalità agevolatrice e criterio condizionalistico, nonché alla funzione sistematica dell'art. 114 c.p. L'analisi evidenzia come la giurisprudenza continui a privilegiare una lettura restrittiva dell'istituto, con significative ricadute sul piano della differenziazione del trattamento sanzionatorio e del principio di personalità della responsabilità penale.

Abstract [ENG]: *This article analyzes a recent ruling by the Second Criminal Section of the Court of Cassation regarding the complicity, with reference to the mitigating circumstance of minimal participation, provided for by Article 114 of the Criminal Code. The decision follows a well-established case law, according to which the possibility of diminishing liability requires that the participant's contribution be characterized by a completely marginal causal effect, such that it is negligible in the overall context of the criminal act. After reconstructing the case at issue, the article examines the doctrinal and case law debate regarding the nature of contributory participation, with particular attention to the comparison between facilitating causation and the conditionalistic criterion, as well as the systematic function of Article 114 of the Criminal Code. The analysis highlights how case law continues to favor a restrictive interpretation of the institution, with significant implications for the differentiation of sanctions and the principle of individual criminal liability.*

Parole chiave: Contributo minima importanza – concorso di persone – art. 114 c.p. – causalità agevolatrice

Keywords: *minimal contribution – complicity – art. 114 of the Criminal Code – facilitating causality*

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. La vicenda *sub iudice*. – 3. Inquadramento generale sul concorso di persone. – 4. Il contributo di minima importanza: gli orientamenti contrapposti. – 5. La decisione della suprema Corte. – 6. Considerazioni conclusive.

1. Premesse.

Con la sentenza in commento, la II Sezione della Corte di cassazione ha riaffermato l'orientamento

pretorio, ormai consolidato, secondo il quale, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento tipizzato, da risultare tanto trascurabile nell'economia generale del crimine commesso da potersi ritenere sostanzialmente neutra, senza apprezzabili conseguenze pratiche, rispetto alla catena causale produttiva dell'evento medesimo.

La pronuncia si colloca, dunque, all'interno di un quadro interpretativo che, nel tempo, ha progressivamente circoscritto l'ambito applicativo dell'art. 114 c.p., valorizzando un criterio restrittivo fondato sulla marginalità del contributo concorsuale. Ne deriva una lettura della figura che, pur rispondendo all'esigenza di evitare indebite attenuazioni del trattamento sanzionatorio, solleva interrogativi in ordine alla sua effettiva capacità di assicurare una differenziazione della responsabilità concorsuale coerente con il principio di personalità della pena.

Muovendo da tali premesse, il presente contributo si propone, in primo luogo, di ricostruire la vicenda oggetto della decisione, per poi soffermarsi sul contesto normativo e sul dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo al concorso di persone nel reato e, per l'appunto, all'attenuante del contributo di minima importanza.

2. La vicenda *sub iudice*.

La Corte d'appello di Catanzaro aveva confermato la statuizione in ordine alla responsabilità di tre soggetti per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, commesso tra luglio e settembre 2023, riducendo la pena inflitta a uno dei tre. Gli imputati avevano, in seguito, proposto ricorso per cassazione.

Uno dei ricorrenti aveva dedotto, in primo luogo, la violazione delle regole di valutazione della prova, sostenendo che la sua partecipazione alla condotta estorsiva fosse stata affermata sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, prive di adeguati riscontri. In secondo luogo, aveva contestato la sussistenza delle aggravanti delle più persone riunite e del metodo mafioso. Infine, aveva lamentato il mancato riconoscimento della desistenza e, per quel che qui più importa, della diminuzione della partecipazione di minima importanza *ex art.* 114 c.p., oltre che delle attenuanti generiche.

Al fine di meglio comprendere le argomentazioni addotte dai giudici nella pronuncia in commento, giova brevemente ripercorrere il contesto normativo e giurisprudenziale entro cui si inserisce il pronunciamento in rassegna.

3. Inquadramento generale sul concorso di persone.

Occorre premettere alcuni cenni generali sul concorso di persone, direttamente funzionali alla trattazione dell'art. 114 c.p.

A differenza del codice Zanardelli e di quanto ancora oggi dispongono il diritto tedesco, francese e svizzero¹, l'ordinamento penale italiano non distingue tra possibili forme di partecipazione ad un fatto criminoso, ma si limita a prevedere una clausola generale, quella dell'art. 110 c.p., ritenuta da autorevole dottrina «non molto significativa»², poiché, in effetti, stabilisce tautologicamente che il concorrente nel reato è colui che vi concorre.

Ad ogni modo, è ormai pacifica la funzione estensiva del penalmente rilevante assoluta dall'art. 110 c.p., in quanto, secondo la giurisprudenza, tale disposizione consente di punire comportamenti che, alla stregua della fattispecie incriminatrice monosoggettiva di parte speciale, sarebbero altrimenti

¹ A. SALERNO, *Codice sistematico di diritto penale*, sub art. 110, Roma, 2017, 140.

² M. GALLO, *Appunti di diritto penale italiano*, 2014, II, p. 97.

atipici: da ciò il principio di atipicità del contributo causale, purché esso si inserisca con efficacia eziologica nella commissione del reato.

Tra gli elementi costitutivi del concorso di persone, infatti, accanto alla commissione di un reato, alla pluralità di persone e all'elemento soggettivo, si annovera il contributo, morale o materiale, all'azione collettiva.

Esso, secondo una prima impostazione, potrebbe essere anche meramente facilitativo, nell'ottica della causalità agevolatrice³; secondo altro orientamento, invece, non si potrebbe prescindere dal criterio condizionalistico neanche nell'ambito del concorso di persone⁴, poiché, diversamente opinando, si rischierebbe di punire comportamenti privi di efficacia causale, se non del tutto maldestri e controproducenti, oppure mere adesioni interiori al reato altrui che, per quanto eticamente riprovevoli, non potrebbero essere sanzionate in applicazione del principio *cogitationis poenam nemo patitur*.

Pertanto, il giudice è tenuto a motivare circa le forme concrete del contributo apprestato, con particolare riguardo al concorso morale, che, esplicandosi nella sfera psichica, dev'essere attentamente valutato sul piano causale secondo uno *standard* processuale di alta credibilità razionale, nonché adeguatamente tenuto distinto dalla connivenza non punibile, ciò che risulta problematico nel caso di mera presenza fisica nel luogo e al momento del delitto⁵.

4. Il contributo di minima importanza: gli orientamenti contrapposti.

La sentenza in esame concerne la figura del contributo di minima importanza al reato realizzato in concorso, storicamente nato, nell'intento del legislatore del 1930, al fine di evitare la rigidità della cornice edittale eguale per tutti i concorrenti prevista dall'art. 110 c.p. e di consentire al giudice di meglio calibrare la risposta sanzionatoria.

La previsione di cui all'art. 114 c.p., però, venne influenzata, all'epoca, perlomeno secondo l'opinione di taluni commentatori, dalle spinte positivistiche che avrebbero indotto il legislatore a valorizzare una "ridotta capacità a delinquere" del concorrente⁶.

In epoca attuale, parte della dottrina e della giurisprudenza considerano, per altro verso, l'istituto di cui all'art. 114 c.p. come conferma indiretta dell'ammissibilità della causalità agevolatrice o di rinforzo nel concorso di persone⁷.

Infatti, secondo questa tesi, mentre il nesso di causalità monosoggettivo non è configurabile se l'azione o l'omissione non è *condicio sine qua non* dell'evento, nel concorso di persone il contributo causale si atteggia diversamente, attribuendo rilievo a condotte meramente facilitative, «conferendo allo sviluppo del fatto un grado superiore di forza attiva»⁸. Ne sarebbe dimostrazione il dato per cui il concorrente di minima importanza viene comunque punito, sebbene l'art. 114 c.p. preveda una circostanza attenuante facoltativa.

Tuttavia, altro orientamento ritiene, come si è già accennato, che l'applicazione del criterio condizionalistico anche al concorso di persone sia imprescindibile, poiché non sarebbe lecito accordare rilievo a decorsi causali ipotetici, occorrendo valutare l'evento *hic et nunc*; ebbene, negli esempi comunemente adottati a sostegno della causalità agevolatrice, quale quello dell'individuo che porge il bicchiere d'acqua allo scassinatore che sta impiegando la fiamma ossidrica, si ravvisa, in

³ In dottrina vd. F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Milanofiori-Assago, 2011, 524-525.

⁴ M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. II, Milano, 2013, *sub* art. 110.

⁵ In argomento, *ex plurimis*, vd. A. SERENI, *Istigazione al reato e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del concorso morale*, Padova, 2000.

⁶ S. SEMINARA, *Tecniche normative e concorso di persone nel reato*, Milano, 1987, 25 ss. Per la natura eminentemente criminologica dell'attenuante e, più in generale, della disciplina delle circostanze del concorso, vd. M. HELFER, *Il concorso di più persone nel reato. Problemi aperti del sistema unitario italiano*, Torino, 2013, 72 ss.

⁷ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, op. cit.; in giurisprudenza, Cass., Sez. VI, 25 settembre 2012, n. 36818.

⁸ M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, op. cit.

realtà, un vero e proprio nesso condizionalistico in concreto, a conferma dei principi generali in tema di causalità⁹.

Secondo un'altra autorevole opinione, invece, l'art. 114 c.p. dimostrerebbe l'insostenibilità dogmatica della visione "causale" del concorso di persone, il quale si comporrebbe di interazioni la cui rilevanza penale dipenderebbe da un "nesso di strumentalità" delle condotte concorsuali alla commissione del reato¹⁰.

È rimasta, invece, isolata la tesi dottrinale secondo cui il significato dell'espressione "minima importanza" vada individuato in termini soggettivi, ponendo in luce il diverso ruolo che ha, nella decisione del fatto, la volontà del correo e quella del mero complice¹¹.

Riveste, poi, particolare interesse il quesito, di recente sollevato, inerente alla possibilità di valorizzare l'art. 114 c.p. al fine di pervenire a un trattamento sanzionatorio differenziato per i concorrenti in maniera rispondente al disvalore specifico della compartecipazione, ciò che costituisce espressione di un'esigenza fortemente avvertita in dottrina e ricollegabile ai principi costituzionali desumibili dall'art. 27 Cost.¹²

Indipendentemente dalla tesi dottrinale accreditabile, la giurisprudenza ha tradizionalmente fornito una lettura restrittiva dell'istituto di cui all'art. 114 c.p., ritenendo che tale disposizione si possa applicare soltanto in relazione al contributo «avulso, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento»¹³, e, comunque, «soltanto quando l'opera prestata da taluno dei concorrenti sia stata non solo minore rispetto a quella dei correi, ma addirittura minima, sì da avere esplicito un'efficacia eziologia marginale»¹⁴, suscitando la critica dottrinale di aver dato luogo a un'*interpretatio abrogans* della disposizione¹⁵.

Da questo punto di vista, particolarmente suggestivo appare l'esame di Cass, Sez. II, 21 marzo 2022, n. 9524, la cui massima, sostanzialmente riproposta dalla sentenza oggetto della presente nota, così recita: «*in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri quanto, piuttosto, è necessario che il contributo sia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso, ovvero accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato*».

Si consideri che, nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato per concorso morale in rapina aggravata, in quanto la sua presenza sul luogo del delitto, sebbene non accompagnata dall'esecuzione dell'azione criminosa, aveva comunque rafforzato il proposito criminoso dei complici, che sapevano di poter contare sul suo eventuale ausilio in caso di bisogno, e ha aumentato la forza intimidatrice esercitata sulle persone offese.

Con uno dei motivi di ricorso, il reo aveva lamentato di non aver fornito alcun contributo all'azione dei rapinatori e, per questo, che la sua condotta avrebbe dovuto essere qualificata in termini di connivenza non punibile. In subordine, essa avrebbe dovuto essere qualificata quale contributo di minima importanza, con la conseguente attenuazione sanzionatoria di cui all'art. 114 c.p.

Ma la suprema Corte, dopo aver richiamato la propria granitica giurisprudenza, ha statuito nel senso «dell'adesione del ricorrente alla condotta materialmente posta in essere dai concorrenti nel reato», conclusione avvalorata dall'«essere stato presente a tutta l'azione delittuosa e dal contributo attivo di sostegno e agevolazione alla commissione del reato così fornito».

⁹ M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, op. cit.

¹⁰ T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2023, 355.

¹¹ A.R. LATAGLIATA, voce *Concorso di persone nel reato*, in *Enc. Dir.*, vol. VIII, Milano, 1961, 597.

¹² G. GRASSO, *Responsabilità dei concorrenti a titolo differenziato e l'uovo di colombo del principio di specialità: tra dogmi antichi e nuove prospettive*, in www.sistemapenale.it, 13 gennaio 2025.

¹³ Cass., Sez. IV, 3 maggio 2007, n. 22511.

¹⁴ Cass., Sez. IV, 8 febbraio 2007, n. 12811.

¹⁵ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, op. cit., 521.

Con specifico riferimento alla circostanza di cui all'art. 114 c.p., la Corte ha affermato, in quella occasione, che «a fronte della costante presenza, del sostegno dato ai coimputati e soprattutto della maggiore forza intimidatrice che si è in tal modo estrinsecata, il contributo fornito non può essere definito come minimo». A tal fine, infatti, il contributo dovrebbe essere «così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale *dell'iter* criminoso», ciò che non avrebbe potuto sostenersi nel caso in esame, considerata la presenza costante e l'efficacia intimidatrice della stessa. Inoltre, avrebbe dovuto giudicarsi determinante «la disposizione del secondo comma dell'art. 114 c.p., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque», come nel caso di specie.

Può essere interessante notare, peraltro, che uno dei pochissimi casi in cui, in passato, è stata applicata l'attenuante in esame concerneva proprio il caso di un soggetto che si era limitato, con la propria presenza, a rafforzare la risoluzione criminosa degli esecutori del reato, sebbene si tratti di giurisprudenza risalente e non di legittimità¹⁶.

La sentenza oggetto di questa nota si colloca nel medesimo solco della giurisprudenza maggioritaria.

5. La decisione della Corte.

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Con riferimento alla posizione del ricorrente che più rileva ai fini della presente analisi, la suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, la quale aveva attribuito rilievo al ruolo di intermediario svolto dall'imputato, concretizzatosi in più contatti con la vittima, nell'organizzazione dell'incontro tra quest'ultima e i coimputati e nel successivo intervento volto a sollecitare l'adesione alla richiesta estorsiva.

È stata, altresì, esclusa la desistenza volontaria, poiché l'interruzione dell'azione non era dipesa da una autonoma determinazione degli imputati, ma dalla resistenza della vittima. Analogamente, è stata negata la diminuzione della partecipazione di minima importanza, rilevandosi che il ricorrente avesse svolto un ruolo non marginale, fungendo da intermediario e contribuendo in modo significativo alla realizzazione dell'azione estorsiva.

In particolare, per quanto di rilievo in questa sede, la Corte statuisce che «*altrettanto correttamente il Collegio di merito ha escluso l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. per l'integrazione della quale non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso e da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento*».

Risulta, dunque, corroborato e confermato l'indirizzo tradizionale.

6. Considerazioni conclusive.

In definitiva, la sentenza – al netto del fatto storico e della possibilità di qualificare, effettivamente, le condotte contestate in termini di contributo concorsuale di minima importanza – conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che interpreta in senso restrittivo la circostanza attenuante della partecipazione di cui all'art. 114 c.p.

La Corte di cassazione ribadisce, infatti, che non è sufficiente accertare una minore efficacia causale del contributo rispetto a quello degli altri concorrenti, ma è necessario che l'apporto del correo sia del tutto marginale, tanto da poter essere espunto dalla serie causale senza apprezzabili

¹⁶ Corte d'Assise di Roma, 4 marzo 1977, richiamata da M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, op. cit.

conseguenze sull'evento.

Tale orientamento, se *da un lato* appare coerente con l'esigenza di evitare un'applicazione eccessivamente estensiva della diminuzione, *dall'altro* contribuisce a restringere significativamente l'ambito operativo dell'art. 114 c.p., sollevando interrogativi circa la sua effettiva funzione, nella *law in action*, quale strumento di differenziazione del trattamento sanzionatorio tra concorrenti. In questa prospettiva, la massima espressa dalla Cassazione conferma la difficoltà di individuare spazi applicativi per l'attenuante della minima partecipazione, specie nei casi di concorso morale o di contributi non immediatamente esecutivi ma, comunque, incidenti causalmente sull'evento tipico.

La decisione rafforza, pertanto, l'indirizzo interpretativo dominante e contribuisce a delineare un modello applicativo dell'art. 114 c.p. fondato su criteri rigorosi di marginalità causale, con rilevanti ricadute sistematiche in termini di responsabilità penale personale e proporzionalità della pena.